



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2026/2027

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell’istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione e del merito”*;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *“Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *“Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante *“Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;*
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;*
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”* e successive modifiche ed integrazioni, le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico del 29 aprile 2021;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;*
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante *“Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005”;*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008”*;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Scuola”*, per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2019 – 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2022 – 2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, del 10 marzo 2026;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, da ultimo modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;
- VISTI il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023 e la Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 recanti misure di valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente dell'orientamento/orientatore;
- VISTO l'art. 1, comma 526, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199 che fa salve per l'anno scolastico 2025/26 le procedure e le operazioni di mobilità del personale docente, educativo, ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- VISTA l'ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2026/2027;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a



Il Ministro dell'istruzione e del merito

carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale docente ed educativo;

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest'anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;

SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2026/2027 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, del 10 marzo 2026 (di seguito, "CCNP").
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, l'autorità scolastica può eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2025/2026, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in



Il Ministro dell'istruzione e del merito

altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2025/2026, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2026/2027 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici del decennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al CCNI sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del MIM nell'apposita sezione *Mobilità* e sui



Il Ministro dell'istruzione e del merito

siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

11. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI è riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti dalla medesima disposizione, agli insegnanti di religione cattolica in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNI, tutti gli insegnanti di religione cattolica che beneficiano della precedenza di cui al precedente periodo sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione del personale in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 21 marzo 2026 al 17 aprile 2026.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI è fissato al 5 giugno 2026.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 25 maggio 2026.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado.
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2026/27, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Documentazione delle domande)

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al CCNI e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto, non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master



Al Ministro dell'istruzione e del merito

di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70. Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera I) della tabella B. Pertanto, non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda. I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/2027, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto, non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Con riferimento al punteggio previsto per il servizio pre-ruolo nella mobilità d'ufficio si evidenzia che nella mobilità a.s. 2026/27 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti (Tabella A)-A1) lettera B)); analoga previsione si riscontra con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (Tabella A)-A1) lettera B1)). Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del CCNI, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) della Tabella A)-A2) – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) della Tabella A)-A2) – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene



Il Ministro dell'istruzione e del merito

sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.

I requisiti e le condizioni per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI, richiamata dall'art. 1, comma 11, della presente ordinanza, devono essere documentati dai docenti secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2026/27, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.

10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente



Il Ministro dell'istruzione e del merito

per territorio.

12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del CCNI, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.
14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
15. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.
16. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Rettifiche, revoche e rinunce)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 25 maggio 2026.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non



Il Ministro dell'istruzione e del merito

influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 15 giugno 2026 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.
6. Tutte le attività di comunicazione e trasmissione di cui ai precedenti commi devono essere svolte nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 7



Il Ministro dell'istruzione e del merito

(Fascicolo personale – Tutela dei dati personali)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Anche per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e dalle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico, nel rispetto della citata normativa e del Codice dell'amministrazione digitale.
3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nella data prevista dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo, avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano



Il Ministro dell'istruzione e del merito

competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9

(Indicazione delle preferenze)

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione



Il Ministro dell'istruzione e del merito

del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.

7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, all'Ufficio scolastico regionale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 17 aprile 2026.
2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale, entro il 13 maggio 2026 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del CCNI. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 6 maggio 2026.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 25 maggio 2026, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria: non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI; non è valutabile l'anno scolastico in corso; l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di



Il Ministro dell'istruzione e del merito

incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

La predisposizione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.
4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO